

CORTE FEDERALE
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

C.U. n. 1 del 10 Marzo 2014

Decisione n. 2

La Corte Federale composta dai Signori:

AVV. JACOPO TOGNON	PRESIDENTE
AVV. ENZO CONTE	COMPONENTE EFFETTIVO
DOTT. PAOLO PADOIN	COMPONENTE EFFETTIVO
AVV. DUCCIO PANTI	COMPONENTE SUPPLENTE
AVV. MIRIAM ZANOLI	COMPONENTE SUPPLENTE

e con l'assistenza della Sig. Alessandro Bezzi (funzionario FCI) – Segretario;

ha assunto la seguente decisione sul ricorso presentato dalla Sig.ra Daria Morganti datato 28.10.2013 per l'interpretazione e la valutazione della legittimità dell'art. 1.1.03 introdotto nelle Norme Attuative 2014 per il Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale – S.A.N.

In fatto

La Sig.ra Daria Morganti – con atto datato 28.10.2013 – chiedeva a questa Corte di dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 37, comma 3 dello Statuto Federale, ovvero di dare una interpretazione applicativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dell'art. 1.1.03, introdotto nelle Norme Attuative 2014 del Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale – S.A.N. dal Consiglio Federale nella riunione del 28.06.2013, contenente il c.d. "requisito etico".

Il testo della nuova disposizione che si chiedeva di censurare recita: *"Non potranno essere tesserati Cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), ovvero che siano assoggettati ad indagini, per motivi legati al doping"*.

Sosteneva l'istante che, avendo il tesseramento una rilevanza di natura pubblicistica, la misura in questione, a prescindere dai termini utilizzati per individuarla, assumeva nella realtà carattere sanzionatorio.

Premesso un breve *excursus* sulle norme che regolano l'imposizione di sanzioni disciplinari, la Morganti assumeva che la disposizione *de quo* violasse i principi di irretroattività delle norme, del *ne bis in idem*, della *nulla poena sine culpa* e di uguaglianza, concludendo per la dichiarazione di illegittimità



del "requisito etico", reputato in contrasto con il Codice W.A.D.C., con le Norme Sportive Antidoping, con lo Statuto Federale della F.C.I. e con i principi di diritto riconosciuti dalla Costituzione Italiana.

In subordine, nel caso in cui l'introduzione del citato requisito fosse stato giudicato legittimo, l'istante chiedeva che la Corte si esprimesse in ordine all'interpretazione applicativa da darsi alla norma, esponendo il convincimento che la stessa appariva di impossibile applicazione pratica nei confronti di un ciclista avente lo stato di indagato e che, in base ai principi della irretroattività e del *ne bis in idem*, solo i fatti di doping avvenuti dopo la sua entrata in vigore avrebbero potuto considerarsi oggetto della prescrizione.

All'adunanza tenutasi in data 04.12.2013 venivano sollevate d'ufficio due questioni preliminari: la prima concernente la possibilità per un tesserato di adire direttamente la Corte in materia consultiva; la seconda in relazione all'interesse ad agire della Morganti.

La Corte chiedeva quindi all'istante di fornire chiarimenti sulle menzionate questioni entro il 20.12.2013 ed agli organi competenti di rendere disponibile, entro la medesima data, ogni informativa inerente la tesserata, in particolare sotto il profilo delle eventuali sanzioni alla stessa irrogate in materia di doping, riservando all'esito ogni decisione sulle questioni preliminari sollevate d'ufficio ed eventualmente sul merito del ricorso.

La Morganti depositava, nel termine prescritto, copia della decisione n. 12/10 del Tribunale Nazionale Antidoping ed una memoria, dove argomentava sulle questioni preliminari sopra specificate e rassegnava conclusioni pertinenti alle stesse.

La Corte Federale, previa rituale convocazione, si riuniva in Padova in data 1.2.2014.

Il difensore dell'istante faceva pervenire nota con la quale comunicava che non avrebbe partecipato alla riunione.

In quella sede, all'esito di ampio dibattito, si riservava la decisione.

Nel merito e in diritto

Va premesso che i chiarimenti resi da parte istante convincono questa Corte in ordine alla propria legittimazione ad agire.

E difatti, da un lato risulta che la Morganti è stata sanzionata in passato per fatti relativi al doping; e dall'altro che il giudizio è promosso ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto, di talché quest'organo di giustizia (come nei precedenti casi aventi ad oggetto questioni in ipotesi parzialmente simili) può procedere oltre.

Nel merito il ricorso può essere accolto solo parzialmente per i motivi che si andranno ad esporre.

Va premesso, infatti, che la regola relativa al tesseramento dei cicloamatori, e chiamata "Requisito etico", è solo parzialmente sovrapponibile ai casi Di Luca e Cucinotta (quest'ultimo espressamente



richiamato anche dalla difesa della sig.ra Morganti) poiché, in concreto, il caso sottoposto oggi al vaglio di questo Organo di Giustizia endofederale attiene alla possibilità per un soggetto di tesserarsi (e non di partecipare ad una competizione da tesserato) per una sola categoria, quella dei cicloamatori.

Il che significa, in concreto, che i soggetti potenzialmente esclusi dal predetto tesseramento potranno, se lo vorranno, praticare attività sportiva in tutte le altre categorie di tesserabili (ad esempio, in quella dei cicloturisti) senza incorrere in alcuna limitazione – se tale può essere definita – all'ingresso.

Fermo quanto sopra, non si può non notare che nel caso di specie la FCI non ha introdotto, appunto, una limitazione alla partecipazione nelle competizioni (cosa difficile da giustificare, come evidenziato anche dall'istante) ma una condizione preclusiva dell'assunzione dello status di tesserato (in una sola categoria) che pare in gran parte compatibile con il sistema associativo.

Difatti la statuizione di condanna per comportamenti contrari alla legislazione antidoping ha un carattere esclusivamente ricognitivo dell'effetto giuridico già verificatosi in seguito alla pronuncia giudiziale.

Come ben riconosciuto anche in dottrina (cfr. sul punto l'interessante contributo di AGNINO, "Questioni varie in tema di imparzialità e indipendenza dell'Alta Corte di Giustizia e superamento della teoria *tempus regit actum* in Rivista di Diritto Sportivo, fasc. n.2, 2012, pagg. 83 ess.) deve essere ribadito che la natura non sanzionatoria della ineleggibilità/non tesserabilità – cioè *mutatis mutandis* della possibilità astratta per un soggetto di fare parte tramite adesione di un'associazione di diritto privato qual è la FCI – è stata confermata persino dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 118/1994) in relazione a fattispecie di cui alla legge n. 16/1992 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) che nel caso di specie questa Corte trova sovrapponibile al caso de quo.

Si è in presenza, cioè, di una disposizione regolamentare immediatamente operativa e di certo non di una retroattività in senso tecnico: questo perché lo status di condannato non è un fatto passato rispetto alla data di entrata in vigore della disposizione ma una qualità attuale che si presta a ad assumere rilevanza per la conseguenza connessa senza deroga alcuna al principio di normale irretroattività della legge.

È evidente allora che in tal modo non si è introdotto un effetto sanzionatorio poiché il provvedimento giustiziale (sportivo o ordinario che sia) si pone come mero presupposto di fatto.

In altre parole, il nuovo regolamento può essere applicato ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova regolamentazione, debbano essere presi in considerazioni per sé stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.



Né si dica che vi sarebbe una violazione di un qualsivoglia "diritto quesito" poiché lo stesso può darsi solo nell'ambito del diritto privato e dei diritti soggettivi patrimoniali e non certo in materia quale quella del tesseramento, atto di natura latamente amministrativa per essere il rapporto che sorge tra sovraordinati (atleta e Federazione, e non tra pari ordinati com'è invece il vincolo sportivo tra atleta e società affiliata).

L'esclusione della natura sanzionatoria, e conseguentemente la non retroattività, consente di affermare che il requisito etico come introdotto esclusivamente per una singola categoria di tesserati – al di là del fatto che si ponga anche come un principio di civiltà giuridica – appaia proporzionale all'obiettivo che si è posta la Federazione nella lotta al doping ed ispirato ad un criterio di ragionevolezza.

In altre parole, è senz'altro vero che compito di una Federazione diventa quello di effettuare il dovuto sindacato di proporzionalità tra gli opposti interessi (del singolo e dell'associazione) e ben può l'Organo adito ritenere preminente e legittimo quello dell'Associazione, in quanto il principio etico posto non è una mera clausola di stile, che può comportare un peso eccessivo sull'interesse personale a far parte dell'Associazione, quando l'interesse della stessa mira a mantenere un limite alla partecipazione per assicurare un migliore perseguimento delle finalità sportive.

Come ogni Ordinamento, anche quello Associativo ha l'esigenza e la vocazione della completezza, per cui non possono essere tollerati spazi di comportamento non disciplinati, come nel caso avverrebbe se si potesse affermare che l'essere stati sanzionati per doping non costituisce aspetto interessante per la Federazione, fino all'esclusione di farne parte perché in conflitto con le finalità dell'Ordinamento Sportivo: l'aver scontata la sanzione e l'epoca dell'irrogazione della stessa non sono rilevanti in questa ottica posto che l'esigenza di tutela può nascere successivamente al fatto.

L'unico aspetto, invece, che risulta non esente da censura in merito ai principi di proporzionalità (quale contemperamento degli interessi) e ragionevolezza riguarda l'esclusione dal tesseramento dei soggetti che siano semplicemente "assoggettati ad indagini".

Difatti, sotto questo profilo, al di là delle interessanti digressioni contenute nel lodo TAS 2007/O/1381 Valverde, si coglie una violazione non tanto del principio *nulla poena sine culpa* (che presupporrebbe una natura sanzionatoria che è esclusa nel caso di specie vieppiù ove si consideri che si tratta di un requisito per acquisire lo status di tesserato) ma del principio della disparità di trattamento – come anche evidenziato dall'istante.

Sotto altro profilo, peraltro, appare oltremodo arduo identificare i casi specifici in cui si possa applicare il filtro per il tesseramento come ciclista per l'estrema genericità del concetto di indagato e delle sue conseguenze.



Diventerebbe, cioè, troppo difficile un esercizio di controllo su uno status (quello dell'indagato) tutto da cristallizzarsi, e che in ipotesi potrebbe anche risolversi in un'assoluzione su tutta la linea del soggetto pretermesso.

Ritiene questa Corte che le limitazioni ai casi di condanna effettiva, nei limiti dei 6 mesi in avanti, sia invece più gestibile (nonché coerente con lo spirito del regolamento) e conforme all'obiettivo di armonia del sistema, senza precludere da subito soggetti in attesa di procedimento (che peraltro potrebbe in ipotesi neppure mai celebrarsi).

L'art. 1.1.03 delle norme attuative per il settore cicloturistico e amatoriale va dunque letto in questo modo: *“non potranno essere tesserati cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore mesi 6 (sei) per motivi legati al doping”*, tolto l'inciso *“ovvero che siano assoggettati ad indagini”*.

Ogni altre diversa istanza si intende assorbita e comunque rigettata perché non pertinente e non fondata.

P.Q.M.

La Corte Federale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, accoglie parzialmente il ricorso e, visto l'art. 37 comma 3 dello Statuto, annulla in parte qua l'art. 1.1.03 delle norme attuative per il settore cicloturistico e amatoriale 2014 nell'inciso *“ovvero che siano assoggettati ad indagini”* che per l'effetto va dunque letto in questo modo: *“non potranno essere tesserati cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore mesi 6 (sei) per motivi legati al doping”*.

Dispone, ove versata, la restituzione della tassa prevista per il ricorso.

Così deciso in Padova il 1.2.2014

Motivi depositati il 10.3.2014

Il Presidente estensore
Prof. Avv. Jacopo Tognon

